



## **Istituto Comprensivo Pavone Canavese**

SEDE CENTRALE VIA VIGNALE, 2  
Tel. 0125 – 51015 - C.F. 93042470018  
e-mail [TOIC8AR00C@ISTRUZIONE.IT](mailto:TOIC8AR00C@ISTRUZIONE.IT)  
WEB <http://icpavone.edu.it/>



### **REGOLAMENTO DI DISCIPLINA**

#### **Il Consiglio di Istituto**

Visto il DPR n. 249 del 24/06/1998 Statuto degli studenti e delle studentesse e successive modificazioni avvenute con il DPR n. 235 del 21/11/2007;

Premesso che lo Statuto degli studenti e delle studentesse accoglie e sviluppa le indicazioni della “Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo” (1989, ratificata nel nostro ordinamento con la legge n. 176 del 27/07/199;

Premesso che la scuola dell'autonomia è un'istituzione che “costruisce con gli studenti, con le loro famiglie e con il territorio un rapporto forte, responsabile e trasparente, nell'intento di venire incontro alla domanda sociale e di formazione, nonché di sviluppare percorsi capaci di rispondere in modo differenziato ai bisogni individuali”

Vista la direttiva del MPI n. 104 del 30/11/2007 con la quale sono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini, in violazione del “Codice in materia di protezione di dati personali”;

Vista la C.M. prot. 3602 del 31 luglio 2008 che integra lo Statuto degli studenti e delle studentesse;

Vista la Legge n. 169 del 30/10/2008 di conversione del D.L. 137 del 1/09/2008 art. 2 che tratta della valutazione del comportamento degli studenti;

Visto il D Lgs 62 del 13/04/2017 che regola la valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo e gli esami di Stato;

Vista la circolare ministeriale n. 7254 dell'11 luglio 2024, che vieta agli alunni e alle alunne l'utilizzo del telefono cellulare per qualsiasi attività, ivi comprese quelle didattiche.

Visto il decreto n. 134 del 10 ottobre 2025 che modifica lo Statuto degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria, che prevede nel caso di allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni l'obbligo di svolgere attività di approfondimento e di riflessione all'interno della scuola e in caso di allontanamento superiore ai due giorni fino ai 15 lo svolgimento di attività di cittadinanza attiva e solidale, sia all'interno, che all'esterno della scuola.

#### **DELIBERA**

In ottemperanza alle disposizioni citate, il presente regolamento che delinea un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, al recupero, al rafforzamento del senso di responsabilità, ai valori della legalità, della collaborazione e del rispetto per le persone.

## **Art.1 ASPETTI GENERALI**

1.1 Il presente Regolamento, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti stabiliti nello "Statuto delle studentesse e degli studenti" e in osservanza al Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con DPR n. 275 del 8/03/1999, del DPR n. 567 del 10 ottobre 1996 e successive modificazioni e integrazioni che disciplina delle attività complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche, individua gli organi competenti ad erogarle ed il relativo procedimento. È coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.

1.2 La responsabilità disciplinare è personale.

1.3 Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza che gli sia stata data la possibilità di esporre le proprie ragioni.

1.4 L'infrazione disciplinare connessa ad aspetti comportamentali influisce sulla valutazione del giudizio di comportamento, secondo i criteri deliberati dal collegio docenti.

1.5 I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della Comunità Scolastica, prevedendo a carico dello studente anche attività di natura sociale e culturale.

1.6 Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione e ispirate al principio della gradualità e della riparazione del danno. Esse tengono sempre conto della situazione personale dello studente.

1.7 Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dall'istituto sono adottati dal Consiglio di Classe a composizione allargata; quelli che comportano l'allontanamento oltre i quindici giorni e l'esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale, sono adottati dal Consiglio di Istituto

1.8 Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

1.9 In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinione, correttamente manifestata, non lesiva dell'altrui personalità.

## **Art.2 – DIRITTI DEGLI STUDENTI**

2.1 Lo studente ha diritto a una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli alunni, anche attraverso un'adeguata informazione.

2.2 La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

2.3 Lo studente deve essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

2.4 Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

2.5 Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

2.6 La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo didattico di qualità;

- offerte formative aggiuntive e integrative, deliberate dal Collegio dei Docenti, da Enti e Associazioni Locali, ritenute congruenti al PTOF;
- iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche ai diversamente abili;
- la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica.

### **Art.3 – DOVERI DEGLI STUDENTI**

3.1 Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi, ad assolvere assiduamente agli impegni di studio e ad avere nei confronti del Capo d'Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

3.2 Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi che regolano la vita della scuola.

3.3 Gli studenti, tenuti a presentarsi a scuola con abbigliamento ordinato e decoroso, non devono compiere atti che offendono la morale, la civile convivenza o che turbano la vita della comunità scolastica e non devono appropriarsi di oggetti che appartengono alla scuola, agli insegnanti e ai propri compagni.

3.4 Gli studenti devono osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento di Istituto, nonché ogni altra disposizione emanata dal Capo d'Istituto, e devono utilizzare correttamente tutte le strutture della scuola e comportarsi in modo da non arrecare danno a sé, a persone o a cose.

3.5 Conformemente alla Direttiva Ministeriale 104/2007, è severamente vietato agli studenti l'uso del cellulare nei locali scolastici. Gli alunni che avessero necessità di comunicare urgentemente con i propri genitori per indifferibili e obiettive motivazioni potranno farlo rivolgendosi al personale di Segreteria. La scuola non risponde della sottrazione o danneggiamento dei telefoni cellulari portati.

### **Art. 4 – MANCANZE DISCIPLINARI E SANZIONI**

4.1a Costituiscono mancanza disciplinare i comportamenti che contravvengono ai doveri suddetti e che possono verificarsi durante il normale orario delle lezioni, nel corso del trasferimento da o verso le aule e durante qualsiasi attività connessa con la vita scolastica (viaggi d'istruzione, visite guidate, attività aggiuntive, ecc.), e durante tutta la presenza dello studente nei locali e nell'area esterna di pertinenza dell'Istituto.

4.1b Ciascun allievo, con l'aiuto dei docenti, deve imparare a conoscere e a rispettare le norme di sicurezza. Il comportamento corretto e prudente di ognuno è la migliore forma di prevenzione contro gli infortuni. Sarebbe quindi opportuno pensare sempre alla propria sicurezza e a quella dei compagni, valutando i rischi che le azioni che si vorrebbero compiere potrebbero comportare. Occorre segnalare immediatamente al personale scolastico le situazioni di pericolo rilevate.

4.2 Sono da correlare alle mancanze disciplinari le rispettive sanzioni (art. 4 del D.P.R. N 249/98). Tali sanzioni si ispirano al principio fondamentale della finalità educativa e costruttiva e non solo punitiva e alla non interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione del profitto. Qualunque sanzione dovrà essere commisurata all'età, pur tenendo conto dell'eventuale gravità.

4.3 Gli alunni sono tenuti a rispettare persone, ambienti, arredi, attrezzature, oggetti e materiali; ogni danno arrecato è soggetto a sanzione, ma la sanzione non azzerava le responsabilità, né funge da giustificazione a comportamenti scorretti. E' altresì necessario che gli alunni adeguino linguaggio, abbigliamento ed ogni altra modalità d'espressione al luogo in cui si trovano, nella consapevolezza che la scuola non consente comportamenti incivili e volgari. I comportamenti scorretti vanno segnalati dagli Insegnanti e dai Collaboratori Scolastici al Coordinatore della classe e/o ai Fiduciari dei plessi di pertinenza i quali provvederanno ad informare tempestivamente il Dirigente Scolastico.

4.4 Si reputano mancanze:

a) Atti relativi alla non osservanza delle disposizioni organizzative e dei doveri scolastici (si riportano a titolo esemplificativo alcune situazioni)

- presentarsi ripetutamente in ritardo alle lezioni;
- portare in ritardo le giustificazioni delle assenze;
- falsificare o manomettere la giustificazione delle assenze e le comunicazioni alla famiglia;
- compiere inadempienze relative al regolamento d'Istituto, che non permettono di garantire il dovere di vigilanza da parte della scuola nei confronti degli studenti, come l'uscita dalla scuola senza autorizzazione e l'ingresso a scuola fuori orario senza giustificazione;
- tenere acceso il telefono cellulare all'interno dell'edificio scolastico (compreso il cortile).
- portare il telefono cellulare o altri dispositivi atti a comunicare (smartwatch, tablet, ...) durante le uscite didattiche;
- usare apparecchi audio durante le lezioni, fatta salva autorizzazione del docente interessato;
- fumare nei locali dell'Istituto comprese le pertinenze esterne;
- commettere reati perseguibili d'ufficio come falsità in atti, estorsione, rapina, spaccio di sostanze stupefacenti, ecc...;
- vendere e comprare qualsiasi tipo di oggetto all'interno dei locali scolastici;
- scambiare oggetti se non pertinenti all'attività didattica (libri, quaderni di appunti, materiale per il disegno, strumenti musicali, spartiti, dischi, etc...) e con il consenso del docente in servizio.

Relativamente alle attività di didattica a distanza:

- non controllare quotidianamente il registro elettronico, Classroom e la propria mail
- non rispettare gli orari della videolezione, senza una motivazione valida;
- essere sprovvisti del materiale scolastico necessario per la lezione;
- divulgare ad altri le proprie credenziali;
- fare assistere estranei alle lezioni;
- utilizzare il cellulare durante le lezioni;
- mantenere un tono di voce troppo alto;
- intervenire in modo non consono;
- accedere alla lezione con telecamera spenta e non attivarla benché il docente l'abbia esplicitamente richiesto;
- partecipare alle videolezioni in ambienti non consoni o con un abbigliamento non adeguato

b) Atti relativi al comportamento non rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola e dei compagni (si riportano a titolo esemplificativo alcune situazioni)

- disturbare ripetutamente lo svolgimento della lezione;
- assumere comportamenti irrispettosi degli altri partecipanti alla lezione o videolezione;
- registrare la videolezione o effettuare degli screenshot;
- non rispettare le regole che ciascun docente considera funzionali al proprio percorso educativo e rende note all'inizio dell'anno scolastico;
- mancare di rispetto con gesti o parole al personale dell'Istituto, ai compagni o a chiunque sia presente nella scuola;
- commettere atti di bullismo e cyberbullismo;
- fare foto o videoriprese con qualsiasi tipo di apparecchio senza l'autorizzazione del Docente/Dirigente Scolastico;
- postare su social o internet foto o filmati;
- compiere furti a danno dei compagni, del personale dell'Istituto;
- usare minacce, di qualsiasi tipo o con qualsiasi mezzo, oppure violenze fisiche a danno dei compagni, del personale o di chiunque sia presente nella scuola;

c) Atti relativi al comportamento irrispettoso del patrimonio della scuola (si riportano a titolo esemplificativo alcune situazioni)

- danneggiare con colpa i beni dei compagni;
- danneggiare con colpa locali, arredi, suppellettili, attrezzature di laboratorio o altro materiale della scuola;
- danneggiare con dolo i beni dei compagni;
- danneggiare con dolo locali, arredi, suppellettili, attrezzature di laboratorio o altro materiale della scuola;

d) Atti relativi alla inosservanza delle norme di sicurezza, ovvero non osservare le regole relative alla salvaguardia della sicurezza propria ed altrui.

*Si riportano a titolo alcuni esempi, che non hanno il carattere di esaustività:*

Correre nei corridoi, scale, laboratori, servizi, spogliatoi, ecc;

- spiccare salti e correre mentre si scendono e salgono le scale
- spingere i compagni;
- fare scherzi che possano creare pericolo;
- compiere interventi di alcun genere su strumenti, attrezzature elettriche ed elettroniche;
- ingombrare con oggetti inutili i pavimenti, le vie di fuga, gli atri, le uscite, le scale;
- camminare o sostare rasente i muri in prossimità di porte: l'apertura improvvisa potrebbe causare dei danni;
- sporgersi da ringhiere e da finestre;
- sedersi sui davanzali;
- sedersi su banchi o tavoli oppure salire o sedersi in modo improprio sulle sedie;
- dondolarsi sulla sedia;
- rimuovere o danneggiare i cartelli segnalatori o, peggio, azionare o causare allarmi ingiustificati;
- togliere o superare eventuali barriere che bloccano il passaggio in aree pericolose;
- invitare estranei nei locali scolastici, avvicinare persone sconosciute mentre si è in giardino e intrattenersi con loro.

Elementi di valutazione della gravità delle mancanze sono:

- l'intenzionalità del comportamento;
- la persistenza nel commettere mancanze anche di tipologie diverse;
- la sussistenza di altre circostanze aggravanti od attenuanti con riferimento anche al pregresso comportamento dello studente;
- l'entità del danno arrecato o del pericolo generato.

**4.5** Le infrazioni al regolamento disciplinare saranno segnalate sul registro elettronico dal docente o dal coordinatore di classe e lo studente sarà informato dell'avvenuta segnalazione.

Si puntualizza che, essendo la responsabilità di una mancanza a carattere personale, sarà computata una nota riferita a tutta la classe solo ed esclusivamente nel caso in cui sia stata verificata la responsabilità di tutti gli studenti presenti in classe. Sarebbe opportuno pertanto che la nota disciplinare riportasse i nominativi degli studenti coinvolti.

Si puntualizza il divieto a scattare foto o realizzare filmati all'interno dell'aula e della scuola" e di renderli pubblici per mezzo di social network o altro. Si precisa che tali comportamenti, oltre a conseguenti sanzioni disciplinari, possono comportare la possibilità che la scuola, o la singola persona danneggiata con la pubblicazione della propria immagine sulla rete, decida di sporgere denuncia o querela nei confronti degli autori.

**4.6** I consigli di classe possono deliberare di non consentire la partecipazione alle uscite didattiche e alle visite di istruzione, ad alunni ed alunne che siano stati ripetutamente segnalati per lo scarso rispetto delle regole della civile convivenza e della normativa relativa alla salute e sicurezza. Di tali violazioni deve necessariamente esservi traccia sul registro elettronico e deve risultare che le famiglie siano state informate.

In occasione delle uscite didattiche e delle visite guidate gli alunni e le alunne, che non parteciperanno per volontà dei consigli di classe, saranno inseriti in classi parallele e svolgeranno un'attività didattica alternativa.

## **Art. 5 – PROCEDURA PER LE SANZIONI DISCIPLINARI**

5.1 Le mancanze lievi sono sanzionate dal docente che le rileva con il rimprovero orale/scritto. Il rimprovero scritto deve essere necessariamente annotato sul registro elettronico in maniera che la famiglia possa prenderne visione.

5.2 Le mancanze gravi o gravissime comportano anch'esse la tempestiva segnalazione alla famiglia per mezzo di una nota disciplinare sul registro elettronico, che costituisce l'inizio di un procedimento disciplinare. Le mancanze gravi o gravissime sono punite con la sospensione delle lezioni per la durata commisurata con la gravità del fatto fino al termine delle lezioni, con l'esclusione dallo scrutinio finale e con la non ammissione all'Esame di Stato. Nel caso di sospensioni fino a 15 giorni gli alunni svolgeranno attività alternative alle lezioni in ambito scolastico, sotto la sorveglianza dei docenti. Le violazioni che costituiscono reato saranno oggetto di denuncia o querela all'autorità giudiziaria in base al diritto vigente.

5.3 Nel caso sia di mancanze lievi, sia di mancanze gravi o gravissime, il consiglio di classe può prevedere misure correttive quali l'allontanamento dal gruppo classe durante le ricreazioni.

5.4 In attesa che si concluda la fase del procedimento disciplinare che precede il consiglio di classe, il dirigente scolastico o il coordinatore di classe, possono prevedere

l'allontanamento dal gruppo classe durante le ricreazioni al fine di ristabilire l'ordine e la serenità.

5.3 Il docente che ha rilevato la mancanza è tenuto ad avvisare tempestivamente il coordinatore di classe e il fiduciario di plesso, il quale, informerà il dirigente scolastico dell'accaduto per mezzo di una relazione scritta, acquisendo tutti gli elementi utili, testimonianze, note disciplinari o altro.

5.4 Il dirigente scolastico fisserà la data di convocazione della famiglia per l'audizione in difesa e la comunicherà alla famiglia per mezzo di fonogramma, posta elettronica o raccomandata a mano e la data del consiglio di classe per l'analisi del caso e l'eventuale irrogazione di una sanzione disciplinare.

Le due date in caso di particolare gravità possono coincidere.

Il dirigente scolastico alla presenza del fiduciario di plesso ascolterà il genitore e, se quest'ultimo lo ritiene opportuno, anche l'alunno. Dell'audizione si redigerà un verbale a cura di una persona incaricata dal dirigente scolastico.

Gli addebiti contestati dovranno essere fondati su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali.

5.6 Nel caso in cui all'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri alunni, in qualità di parti lese, le famiglie devono essere avvisate dell'apertura del procedimento disciplinare in qualità di controinteressati.

5.7 A seguito dell'audizione potrà seguire:

a) l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; in tal caso il dirigente scolastico ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati;

b) la remissione degli atti al consiglio di classe o al consiglio di istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

5.8 Il consiglio di classe o di istituto si riunirà per comminare la sanzione.

Nella deliberazione della sanzione dovrà essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento; nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, oltre alla motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

5.9 La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto sarà inviata alla famiglia dell'alunno dal dirigente scolastico in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso il quale adire eventuali impugnazioni.

Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

5.10 I danni arrecati al patrimonio devono essere sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente.

5.11 Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso alunno sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, all'alunno è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

5.12 Nei periodi di allontanamento non superiori a 15 giorni la scuola mantiene con lo studente e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica.

5.13 Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.

5.14 Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo.

In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione.

5.15 Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il dirigente scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.

## **Art. 6 – IMPUGNAZIONI**

Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al dirigente scolastico. Il dirigente scolastico verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e quindi risponde al reclamo, verbalmente, se il reclamo è posto oralmente, e per iscritto, se il reclamo è posto in forma scritta.

Avverso i provvedimenti assunti dal dirigente scolastico è ammesso reclamo all'organo di garanzia interno alla scuola di cui al successivo all'articolo 7.

Avverso i provvedimenti assunti dal consiglio di classe o dal consiglio di istituto è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla comunicazione all'organo di garanzia interno alla scuola.

L'organo di garanzia si pronuncia entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.

## **Art. 7 – ORGANI COMPETENTI**

### **7.1 Consiglio di Classe**

E' costituito dal Dirigente Scolastico, dai docenti e dai rappresentanti dei genitori della classe stessa. E' l'organismo deliberante in materia di provvedimenti che implichino l'allontanamento di uno studente, per un massimo di 15 giorni, a causa di mancanze gravi o gravissime.

### **7.2 Consiglio di Istituto**

Il Consiglio è l'organismo deliberante in materia di provvedimenti che implichino l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni.

### **7.3 Organo di garanzia**

E' composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, da due docenti e due genitori del Consiglio di Istituto. E' l'organo competente ad esaminare i ricorsi contro i provvedimenti disciplinari o sui conflitti in merito all'applicazione dello Statuto degli studenti e delle studentesse su richiesta di chiunque abbia interesse.

L'organo di garanzia è in vigore per tre anni scolastici; i componenti che perdono il requisito dell'eleggibilità sono surrogati con i membri supplenti.

Le adunanze dell'Organo di Garanzia sono valide con la presenza della totalità dei suoi componenti, in caso di assenza giustificata o impedimento di un membro effettivo o qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia, subentra il membro supplente della medesima componente.

Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza più uno dei voti favorevoli; non è consentita astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### **7.4 Organo di Garanzia Regionale**

Chiunque abbia interesse e ravvisi nel presente Regolamento una violazione al "Regolamento recante modifiche e integrazioni al DPR 249/98 concernente lo statuto degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria" può ricorrere all'Organo di Garanzia istituito presso l'Ufficio scolastico regionale.

**Approvato dal Consiglio di istituto nella seduta del 3 marzo 2026**